



Statuto del 25/03/2010
(1a modificazione statuto del 11/05/1999)
(Traduzione dallo statuto originale in tedesco)

Statuto dell'Associazione

**DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE
INDIRIZZO DEGLI ASSOCIATI
DURATA – FONDO COMUNE**

ART. 1) DENOMINAZIONE

E' costituita una associazione con la denominazione "Freie Weinbauern Südtirol" ovvero in forma abbreviata "FWS" in italiano "Vignaioli dell'Alto Adige".

ART. 2) SCOPO

L'associazione non ha scopo di lucro, esercita attività rivolta all'esterno e ha lo scopo di rappresentare gli interessi delle imprese vitivinicole della provincia di Bolzano che si commercializzano in proprio. Ad essa competono l'assistenza e la consulenza degli associati in ogni questione generica e specifica connessa con l'attività della viticoltura, della produzione del vino e la commercializzazione dello stesso.

ART. 3) SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha sede in Bolzano, via del Macello 9/A. La sede attuale dell'associazione è resa pubblica nelle pagine del sito www.fws.it.

ART. 4) RECAPITO DEGLI ASSOCIATI

Nei rapporti tra gli associati e l'associazione vale il recapito indicato nell'atto costitutivo o nell'atto con il quale esso fa ingresso nell'associazione. Questo recapito è modificato quando un associato per mezzo ricevuta con a/r comunica al Consiglio d'Amministrazione dell'associazione la variazione ai sensi del presente articolo 4 dello statuto.

ART. 5) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050; con decisione dell'assemblea straordinaria l'associazione può essere prorogata o sciolta anzitempo.

ART. 6) FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'associazione è composto dagli apporti degli associati, i contributi annuali, le elargizioni degli enti pubblici, gli apporti dei terzi e dai beni con essi acquistati.

L'attività compiuta dagli associati è onorifica. I mezzi patrimoniali dell'associazione devono essere impiegati esclusivamente per scopi statutari. Ogni distribuzione di eccedenze, riserve o mezzi propri anche in forma indiretta, è vietata finché dura l'associazione.

ASSOCIATI – AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI ESCLUSIONE - RECESSO

ART. 7) GLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato. Può associarsi ogni persona fisica e giuridica, che svolge un'attività agricola come produttore di vini nella Provincia di Bolzano, e che possiede un numero di imbottigliamento, imbottigliano e commercializzano almeno in parte in proprio il vino prodotto da essi ed i cui interessi non sono incompatibili con quelli dell'associazione medesima.

ART. 8) AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

Ogni persona fisica e società che svolge l'attività di cui all'art. 7, possono fare richiesta di ammissione nell'associazione.

La relativa decisione spetta al Consiglio d'Amministrazione, che fissa altresì le condizioni di ammissione. Il diniego di una richiesta non dev'essere motivato. Non è possibile una ammissione delimitata nel tempo. Non è ammessa una cessione con atti inter vivos delle quote di partecipazione o dei contributi associativi. Non è ammessa una rivalutazione delle stesse.

ART. 9) RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Gli associati possono recedere in ogni momento dall'associazione fermo restando il periodo di preavviso di tre mesi. Il recesso deve essere comunicato per ricevuta con a/r al Consiglio d'Amministrazione. Esso diventa efficace esclusivamente alla scadenza dell'esercizio sociale in corso, ove il recesso avvenga entro il trimestre precedente la fine del medesimo e in caso contrario con la scadenza dell'anno successivo, a condizione che l'associato sia in regola con ogni obbligo e dovere sociale fino al giorno in cui il recesso diviene efficace.

In caso di recesso o esclusione all'associato non spetta la liquidazione della propria partecipazione al fondo comune.

ART. 10) ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio d'Amministrazione. Gli associati possono essere esclusi per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto e del regolamento approvato dall'assemblea e predisposto già dal 23-3-2007;
- se un associato non rispetta le decisioni dell'assemblea generale, le disposizioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- se un associato compie attività incompatibili con gli interessi dell'associazione o quando la medesima subisce danni morali o materiali ad opera di un associato;
- in caso di fallimento dell'associato, così come nel caso di applicazione delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 3.1942 n. 267;
- in caso di inadempimento nel pagamento dei contributi ovvero dei debiti verso l'associazione stessa;

Tuttavia è fatta salva la facoltà dell'assemblea dell'associazione di confermare il rapporto associativo previa relativa richiesta da parte dell'interessato. L'associato escluso non ha diritto alla liquidazione della propria partecipazione al fondo comune.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 11) DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

I contributi associativi vengono determinati annualmente dall'assemblea. Nei limiti in cui non viene fissata una nuova determinazione dei contributi, ai nuovi associati che fanno ingresso nell'associazione sono applicabili i contributi ancora vigenti.

Per la determinazione dei contributi deve in primo luogo tenersi conto del quantitativo di vino prodotto da ogni associato.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'associazione sono:

- l'assemblea;
- Il Consiglio d'Amministrazione;
- il collegio dei revisori;

ART. 13) ASSEMBLEA

L'assemblea degli associati può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede della associazione, purchè in un luogo posto in Alto Adige.

ART. 14) ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio annuale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione, e decide sulla destinazione di eventuali ricavi rispettivamente sulla copertura delle perdite.
- nomina i membri del Consiglio di Amministrazione così come il suo Presidente e Vicepresidente;
- nomina i membri del Collegio dei revisori;
- fissa i contributi annuali e il loro pagamento;
- delibera sugli argomenti inerenti alla gestione dell'associazione che lo statuto riserva all'assemblea stessa o che gli amministratori sottopongono alla sua autorizzazione.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

La convocazione avviene ad opera del Presidente ovvero, in sua assenza, del Vicepresidente per mezzo di invito scritto, che deve essere spedito almeno 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea può convocarsi in casi di particolare urgenza anche in via telegrafica o per mezzo di telefax, rispettando termini più brevi che in ogni caso non possono essere inferiori a tre giorni.

ART. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera su:

- le modifiche dello statuto dell'associazione;
- l'approvazione di regolamenti e loro modifiche;
- la nomina di liquidatori e la determinazione dei loro poteri;

Per la convocazione dell'assemblea straordinaria valgono le stesse disposizioni prescritte per la convocazione dell'assemblea ordinaria.

ART. 16) DIRITTO DI VOTO

Ad ogni associato compete nell'assemblea ordinaria e straordinaria un unico voto.

Ogni associato, che è legittimato a partecipare, può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato per mezzo di delega scritta.

Ogni associato può rappresentare solo un unico soggetto.

Figli, genitori, fratelli, coniugi, nipoti in linea collaterali di un associato possono rappresentare l'associato anche in forza di delega orale, e sono pertanto legittimati a partecipare con diritto di voto attivo e passivo. Spetta al Presidente dell'assemblea verificare la legittimazione e i poteri rappresentativi degli intervenuti.

ART. 17) DIREZIONE DELL'ASSEMBLEA

La direzione dell'assemblea spetta al presidente o al Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di loro mancanza all'associato che viene nominato alla carica di Presidente dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina anche un segretario, che non deve essere associato.

ART. 18) DELIBERAZIONE

Per la legittima costituzione dell'assemblea ordinaria è richiesta la presenza in prima convocazione almeno della metà degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta.

L'assemblea in seconda convocazione decida con la maggioranza degli intervenuti.

Le delibere dell'assemblea straordinaria sono valide con la presenza del 75% degli associati e con il voto favorevole del 75% dei presenti, In seconda convocazione le delibere sono valide con la presenza dei 2/3 degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 19) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSIZIONE

L'associazione viene gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da sette membri, ai quali è affidata l'amministrazione della stessa.

I membri del Consiglio, che devono essere associati ovvero rappresentanti delle persone giuridiche associate, rimangono in carica per tre anni dalla data dell'atto costitutivo ovvero della delibera dell'assemblea ordinaria che li nomina e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio possono dimettersi in ogni tempo ovvero essere revocati dall'assemblea ordinaria.

Se a causa delle dimissioni ovvero per altri motivi viene a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio, tutto il Consiglio decade e i membri rimasti devono senza indugio convocare l'assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori. Se per i sopraccitati motivi viene a mancare meno della maggioranza, i membri rimasti devono procedere alla nomina degli amministratori in sostituzione di quelli mancanti, con la precisazione che la nomina deve avvenire in conformità alla graduatoria dei risultati delle votazioni effettuate per ultimo.

I nuovi amministratori così eletti rimangono in carica fino alla prima assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ovvero in sua mancanza dal Vicepresidente.

ART.20) DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio si riunisce nella sede della associazione ovvero in altro luogo, se il Presidente o il Vicepresidente lo ritiene necessario oppure nel caso in cui un membro del Consiglio ne faccia richiesta scritta.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente ovvero in sua mancanza dal Vicepresidente per iscritto da spedirsi almeno entro otto giorni prima della seduta ad ogni membro; in caso di urgenza la convocazione può avvenire per mezzo di Telefax o Telegramma che dev'essere spedito almeno tre giorni prima della seduta.

Adunanze del Consiglio che non rispettano le modalità di convocazione possono validamente deliberare se sono presenti tutti i membri del Consiglio e i membri effettivi del collegio di revisione.

Per deliberare validamente è necessaria la presenza di più della metà dei membri e in ogni caso la presenza del Presidente o del Vicepresidente e le votazioni sono assunte a maggioranza.

In caso di parità di voti si ritiene respinta la proposta. Il membro che è interessato personalmente nella questione oggetto di delibera deve astenersi dalla votazione.

Delle delibere del Consiglio si forma un verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio ha poteri generali di ordinaria amministrazione dell'associazione ed è legittimato di compiere nel quadro di questi poteri ogni negozio che è ritenuto opportuno per la realizzazione dello scopo associativo, fatta eccezione per i negozi che la legge o lo statuto riservano all'assemblea ordinaria o straordinaria.

RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) RAPPRESENTANZA LEGALE

La rappresentanza legale dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ovvero in sua assenza al Vicepresidente.

Il Presidente ovvero il Vicepresidente del Consiglio d'Amministrazione rappresentano l'associazione anche in caso di contenziosi verso terzi. Essi sono legittimati dinnanzi all'autorità giudiziaria o amministrativa in ogni istanza – anche nei procedimenti di annullamento o dinnanzi alla Corte di Cassazione – di compiere dichiarazioni vincolanti per l'associazione ovvero nominare avvocati o assistenti legali, nel qual caso è necessaria tuttavia la rispettiva autorizzazione del Consiglio.

ART. 23) DELEGA

Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare direttori, procuratori e mandatari per l'esecuzione di specifici negozi.

ART. 24) COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti. Essi rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

ART. 25) MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Per qualsiasi modifica del presente statuto è competente l'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'associazione il fondo comune è assegnato esclusivamente ad una associazione avente scopo comune o simile oppure destinato a scopi di pubblica utilità sentito l'organo di controllo ai sensi dell'art. 3 comma 190 della legge del 23. dicembre 1996 n.662.

ART. 26) DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto o atto costitutivo trovano attuazione le disposizioni del codice civile italiano.

Vignaioli dell'Alto Adige (FWS) - REGOLAMENTO

23/03/2007 – traduzione dal tedesco

1. ETICA/SINCERITÀ DEI PRODUTTORI-IMBOTTIGLIATORI

- 1) **Scopo della lavorazione:** Ogni associato deve avere come scopo la lavorazione dell'uva di sua produzione (per proprietà o affitto), di cui è pertanto personalmente responsabile, nonché la commercializzazione di essa in forma di vino.
- 2) **Modalità di acquisto aggiuntivo d'uva:** deve provenire dalla viticoltura altoatesina. Preferibilmente deve trattarsi di uve della zona vitivinicola dell'associato ovvero di un acquisto da altro associato FWS.
- 3) **Eccezioni consentite:** La FWS non considera acquisto aggiuntivo le seguenti ipotesi:
 - a) l'associato acquirente è contemporaneamente imprenditore rispettivamente comproprietario dell'impresa agricola venditrice.
 - b) l'associato compie lavoro conto terzi (messa in cantina, lavorazione, imbottigliamento), che anche sotto il profilo fiscale non comporta acquisto, e il vino rimane sempre di proprietà dell'originario fornitore.
 - c) l'associato vanta con l'imprenditore o proprietario venditore un rapporto di parentela di coniugio ovvero di affinità.
 - d) l'associato acquirente ha con l'imprenditore venditore un rapporto orale di affitto rispettivamente di cooperazione, di cui il Consiglio ha conoscenza in forza di titolo scritto.
- 4) **Acquisti aggiuntivi ordinari:** ogni socio può per personali considerazioni commerciali, acquistare per ogni vendemmia al **massimo il 15% del totale dell'uva** impiegata. L'acquisto di vino rientra fra i casi di "acquisto aggiuntivo straordinario".
- 5) **Acquisto aggiuntivo straordinario:** deve essere comunicato nell'interesse proprio dall'associato al Consiglio. Rientrano fra questi casi anche gli acquisti dovuti a imprevisti quali ad es. grandine, gelo, malattie della vite, difetti nel vino, bassa resa, fornitura verso clienti storici ecc.
- 6) **Acquisti aggiuntivi valutati negativamente:**
 - acquisti aggiuntivi di varietà d'uva non presenti nella propria impresa;
 - acquisti aggiuntivi volti ad incrementare poderosamente il proprio ricavato o i propri profitti;
 - acquisti aggiuntivi compiuti allo scopo di rendere possibile la produzione continuativa di vino o la sua fornitura;
- 7) **Messa in cantina:** entro un periodo di un quinquennio ogni associato deve essere in grado di procedere alla lavorazione del prodotto nelle proprie cantine sotto la sua personale sorveglianza.

2. ASPIRAZIONE DI QUALITÀ

- 1) **Misure di imbottigliamento:** i vini devono essere imbottigliati in bottiglie di 0,75 litri (comprese le misure minori e i multipli). Per vini appartenenti ad una medesima zona vitivinicola tipica gli associati coinvolti devono accordarsi in ordine alla tempistica di imbottigliamento, alla tempistica di commercializzazione e sui prezzi minimi a bottiglia. Prezzi ridotti e dumping di prezzi sono considerati pregiudizievole.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIONE

- 1) **Immagine/Carattere:** il soggetto che fa richiesta d'ammissione deve essere conosciuto almeno da due membri del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di consentire una valutazione del soggetto stesso. In caso contrario dovrà essere effettuata una ispezione locale dell'azienda. I rappresentanti della zona non hanno diritto di voto in ordine alla decisione sulla ammissione.
- 2) **Trasparenza:** Se possibile storicamente deve essere presa visione dei registri del vino degli ultimi tre anni.

4. ESECUZIONE

- 1) **Controllo:** L'osservanza del regolamento è effettuato dall'ufficio dell'associazione che visiona le denunce di produzione annuali, sulla base delle quali, tra l'altro, si determina il contributo degli associati.
- 2) **Consiglio di Amministrazione:** si occupa dell'inosservanza del presente regolamento da parte di singoli associati, ove:
 - a) la violazione è resa manifesta dalla denuncia di produzione che non contiene adeguate motivazioni;
 - b) la violazione è di dominio pubblico;
 - c) Il Consiglio riceve una interrogazione scritta;L'interessato verrà richiesto di addurre le proprie motivazioni, e, se queste non vengono accolte, spetta al Consiglio di Amministrazione decidere in merito all'esclusione dell'associato.

Dichiaro di accettare il presente regolamento e mi obbligo di osservarlo.

.....
Luogo, data

.....
Sottoscrizione